

FALLIMENTO TODOMONDO S.P.A. - R.F. 74/09

P.I. e C.F. 01594960997

Curatore DR. FRANCO GARIBOTTI

Via Assarotti 15/3 sc. B

16122 GENOVA

Tel. 010/8378027

Fax 010/8391089

**FALLIMENTO TODOMONDO S.P.A. - R.F. N. 74/09
COMUNICAZIONE DECRETO EX ART. 102 L.F.
DEPOSITATO IN DATA 23/03/2010**

Si trasmette in allegato il decreto integrale che il Tribunale di Genova ha depositato in data odierna e con il quale - considerato che non è prevedibile la realizzazione di alcun attivo da distribuire ai Creditori concorsuali che hanno chiesto l'ammissione al passivo - ha disposto, ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. n. 169/2007, non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

Con tale decreto viene altresì revocato il precedente provvedimento del 12 marzo 2010, per le ragioni indicate nella motivazione nel decreto stesso.

Si ricorda che i Creditori che abbiano presentato domanda di ammissione, nei 15 giorni dalla presente comunicazione, possono presentare reclamo alla Corte di Appello di Genova, che provvederà con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei Creditori ed il fallito.

Stante il gran numero dei creditori non sarà possibile soddisfare richieste di ulteriore documentazione (istanze, relazioni, pareri ecc.), che comunque è depositata presso la Cancelleria della sezione Fallimentare, ove ogni eventuale interessato potrà, a sua cura e spese, trarre copia.

Distinti saluti.

Genova, 23 marzo 2010

All.to c. s.

Il Curatore

Dott. Franco Garibotti



N. 74/2009 R.F.

CLSN. 1401/10

Tribunale di Genova
Sezione fallimentare

Decreto ex art. 102 L.F.

Il Tribunale, in persona dei magistrati,

Dott. Renato Delucchi

Presidente

Dott. Vincenzo Basoli

Giudice rel.

Dott. Mario Tuttobene

Giudice

Visti gli atti del fallimento

Todomondo S.p.a. dichiarato con sentenza in data 2 ottobre 2009;

Vista l'istanza ex art. 102 L.F. depositata il 2 marzo 2010, con la quale il Curatore ha chiesto che il Tribunale dichiari non farsi luogo ad accertamento del passivo per i crediti concorsuali;

Vista l'allegata relazione in ordine alle prospettive della liquidazione;

Visto il parere unanime e favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dal Comitato dei creditori;

rilevato che all'udienza collegiale del 23 marzo 2010 fissata ai sensi dell'art. 102 L.F. è stato sentito il legale rappresentante della società fallita;

Considerato;

- che va revocato il provvedimento ex art. 102 L.F. depositato il 12 marzo 2010 poiché per mero errore materiale nel provvedimento di convocazione (erronea indicazione della data), l'udienza per audizione di Favarato Silvano legale rappresentante della società fallita non aveva avuto luogo;

Considerato;

- che l'adunanza per la verifica dello stato passivo è fissata per il ~~30~~³¹ marzo 2010;
- che alla data odierna risultano depositate istanze per ammissione al passivo in numero superiore a 1.600 a fronte di passività della società per somma che allo stato è stata quantificata dal Curatore in €. 13.324.034,00, alla quale andrebbe poi sommato altro importo di circa un milione di euro per crediti in privilegio;

- che in base alla dettagliata relazione depositata dal Curatore deve escludersi che sussista alcuna concreta e ragionevole prospettiva in ordine all'acquisizione di alcuna liquidità in favore dei creditori concorsuali che allo stato hanno proposto domanda di ammissione;
- che l'unico bene che avrebbe potuto consentire l'acquisizione di liquidità – in misura certamente esigua rispetto all'entità dei debiti della società – era rappresentato dall'avviamento costituito dal sito della società, dal database dei clienti e dal software di gestione;
- che peraltro la rapidissima obsolescenza di tale avviamento – del tutto opinabile nel suo certamente assai modesto valore di realizzazione – ed il sequestro penale del sito della Todomondo e del sistema informatico, non hanno consentito di intraprendere alcuna iniziativa in tal senso;
- che il fallimento ha, sino ad ora, incassato complessivamente la somma di €. 15.108,62 che, detratte spese necessarie, si riduce ad €. 13.972,29 neppure sufficiente a far fronte alle spese in prededuzione ed a quelle di chiusura della procedura;
- che non vi sono atti suscettibili di dar luogo ad azioni revocatorie;
- che non è stato acquisito alcun bene di proprietà della società;
- che non è quindi prevedibile la realizzazione di alcun attivo da distribuire ai creditori concorsuali che hanno chiesto l'ammissione al passivo;
- che inoltre all'esame dello stato passivo farebbero sicuramente seguito – vista l'entità numerica delle istanze depositate - un numero consistente di opposizioni, alle quali il fallimento non potrebbe far fronte economicamente, peraltro del tutto inutili quanto al risultato concreto e tali da generare solamente costi per il fallimento stesso e per gli eventuali opposenti;
- che deve in sostanza ritenersi dimostrata sulla base delle emergenze esposte nella relazione del curatore la piena sussistenza dei presupposti di cui all'art. 102 L.F. in forza dei quali il Tribunale è tenuto ad accogliere l'istanza;

P.q.m.

revocato il precedente provvedimento ex art. 102 L.F. depositato il 12 marzo 2010, per i motivi di cui in motivazione;

Visto l'art. 102 D.Lgs. n. 169/2007,

Dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.

Genova, 23 marzo 2010

Il Presidente

Dott. R. Delucchi




IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonella Bianco



TRIBUNALE DI GENOVA
Depositato in Cancelleria

Genova, 23.3.10



IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonella Bianco